

SENT. N. 3811/2018



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza**

composta dai Sigg. Magistrati:

Dr.ssa Flavia PERRA - Presidente
Dr. Paolo COCCHIA - Consigliere
Dr. Giovanni BOERI - Consigliere estensore

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.10.2018 ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

ai sensi dell'art. 1, comma 60, l. 92/2012, nella causa in grado di appello iscritta al n. 2075 del Ruolo Generale Civile-Lavoro e Previdenza dell'anno 2018, promossa da:

██████████ S.P.A. con sede legale in Venezia-Mestre rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabio Pulsoni e Silvia Maresca

reclamante-reclamato incidentale

contro

██████████, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pier Luigi Panici e Carlo Guglielmi

reclamato-reclamante incidentale

OGGETTO: impugnazione licenziamento; reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 436 del 2018 .

Conclusioni:

come da rispettivi atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Si verte in tema di legittimità del licenziamento intimato dal ██████████ Spa a ██████████ il 28.11.2016.

Con ordinanza depositata il 20 settembre 2017 il Tribunale di Roma, all'esito della fase sommaria del cd rito fornero, così provvedeva: *“definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa od assorbita, così provvede: dichiara la nullità del licenziamento intimato al ricorrente il 28 dicembre 2016, siccome in frode alla legge ex art.1344 c.c.; visto l'art.18 co.2 secondo periodo legge 300/1970 condanna la parte convenuta al pagamento di una indennità*

fin

2

risarcitoria pari a 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre agli interessi legali sulle somme via a via rivalutate dal dovuto al saldo effettivo; rigetta nel resto il ricorso; condanna la parte convenuta al rimborso delle spese di lite che, compensate in ragione di un quarto, vengono liquidate in euro 2.700,00 oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali".

Il Tribunale con la sentenza ora impugnata così invece disponeva, in parziale accoglimento delle contrapposte opposizioni:

"Disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione in riforma dell'ordinanza della fase cautelare: accertata e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente il 28.12.2016 e ordina a [redacted] spa di reintegrare [redacted] nel posto di lavoro precedentemente occupato o in mansioni equivalenti. condanna [redacted] spa al pagamento in favore di [redacted] di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello di effettiva reintegra, maggiorati degli interessi senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione. Condanna [redacted] spa a rifondere al ricorrente le spese di lite, comprensive della fase cautelare, che liquida in € 6.2013, per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa."

Per una completa disamina delle ragioni delle decisioni si rimanda alle motivazioni dei suindicati provvedimenti, da intendere qui integralmente trascritti.

2) Avverso la sentenza impugnata ha proposto reclamo il [redacted], affidandosi ai seguenti tre motivi così rubricati:

a) ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' SOPRAVVENUTA DELLE PRETESE DI NATURA REINTEGRATORIA E RISARCITORIA, NEI CONFRONTI DELL'ODIERNA RECLAMANTE, AVENDO CONTROPARTE AGITO PER VEDERSI RICONOSCERE L'AVVENUTO PASSAGGIO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 2112 COD. CIV. E 111 COD. PROC. CIV. DEL MEDESIMO RAPPORTO DI LAVORO ALLE DIPENDENZE DAPPRIMA DELLA [redacted] S.P.A. CON DECORRENZA DAL 13 FEBBRAIO 2015 E POI CONTESTALMENTE ALLA PRESENTE CONTROVERSA CON LA [redacted] S.R.L. CON DECORRENZA DAL 1° OTTOBRE 2015 (CFR. PROCEDIMENTO AVENTE R.G. N. 44540/2016 DEFINITO CON SENTENZA DI RIGETTO IL 20 SETTEMBRE 2017), CON CONSEGUENTE IMMEDIATO RIPRISTINO DEL RAPPORTO DI LAVORO PRESSO LE SUDETTE SOCIETA' ;

3

b) ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 COMMA 1 DELLA LEGGE N. 223 DEL 1991 NELLA PARTE DELLA SENTENZA CHE HA RITENUTO CHE NEL CASO DI SPECIE FOSSERO STATI VIOLATI I CRITERI DI SCELTA DEI LAVORATORI DA LICENZIARE. ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA' DELL'IMPUGNATA SENTENZA LADDOVE, IMPLICITAMENTE, HA RITENUTO NON CORRETTA E RISPETTOSA DELLA LEGGE N. 223/1991 LA PROCEDURA DI MOBILITA' DE QUO.

VIOLAZIONE DELL'ART. 112 COD. PROC. CIV E DEL PRINCIPIO DEL DIRITTO DI DIFESA. VIOLAZIONE DELL'ART. 41 DELLA COSTITUZIONE, ARTATO E OMESSO ESAME DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO EMERGENTI PER *TABULAS*.

c) IN OGNI CASO. ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA' DELL'IMPUGNATA SENTENZA LADDOVE HA RITENUTO DI ACCOGLIERE LE DOMANDE RISARCITORIE E REINTEGRATORIE FORMULATE DA CONTROPARTE EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970, ATTESO CHE: "IL PRECEDENTE POSTO DI LAVORO" E CIOE' IL MARKET ALIMENTARE DI VIA COLA DI RIENZO, OVE IL ████████ HA RICHiesto DI ESSERE REINTEGRATO, NON E' MAI STATO NELLA DISPONIBILITA' DELLA ODIERNA RECLAMANTE ED E' ATTUALMENTE GESTITO DA ████████ S.R.L.. IN OGNI CASO DAL 1° GENNAIO 2017 ████████ S.P.A. NON HA LA PROPRIETA'/LA GESTIONE DI ALCUN PUNTO-VENDITA, AVENDO CEDUTO TUTTE LE FILIALI AD ALTRE SOCIETA.

Ha concluso chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dal ████████ nel ricorso ex art. 1 comma 58 l. 92/2012.

Si è costituito il ████████ resistendo al reclamo e proponendo a sua volta reclamo incidentale. A tale ultimo proposito denunciava la erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto non provata la frode alla legge.

Ha concluso per il rigetto dell'avversa impugnazione e per la riforma parziale della sentenza con la dichiarazione di nullità/inefficacia del licenziamento e con la condanna del gruppo ████████ al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione, senza la limitazione delle 12 mensilità.

3) I fatti di rilievo sono stati ricostruiti come segue dall'ordinanza della fase sommaria:

" Con la sentenza 8238/2016 pronunciata all'udienza del 18 ottobre 2016, veniva (tra l'altro) annullato il licenziamento già intimato il 22 dicembre 2014 dall'odierna convenuta alla ricorrente, con il conseguente ordine di

reintegrazione nel posto di lavoro oltre al pagamento dell'indennità risarcitoria.

Con il telegramma del 23 novembre 2016 l'odierna convenuta "in mera esecuzione" della sentenza predetta confermava alla parte ricorrente la reintegra in servizio, seppur non presso il punto di vendita di via Cola di Rienzo a Roma, "in considerazione degli intervenuti mutamenti strutturali commerciali succedutisi all'interno del negozio negli ultimi anni, che ne hanno modificato radicalmente l'assetto operativo" ma presso "il punto vendita all'insegna [redacted] di Trieste, con decorrenza dal lo stesso giorno del telegramma".

Cinque giorni dopo la reintegrazione del ricorrente, in esecuzione della sentenza 8938/2016, l'odierna convenuta comunicava l'avvio di una procedura per riduzione del personale "per il licenziamento collettivo di n. 9 dipendenti addetti all'unità produttiva nel comune di Trieste strutturalmente esuberante rispetto alle esigenze della società. I motivi che rendono inevitabile il ricorso al provvedimento di cui sopra sono da attribuirsi al persistere dell'andamento negativo del risultato economico e commerciale del pdv che comporterà la chiusura definitiva del pdv ad insegna [redacted] Tale andamento, che si protrae ormai da alcuni anni, ha determinato una notevole perdita di fatturato e di marginalità " (doc. i ric.)....

All'esito dell'incontro congiunto del 27 dicembre 2016 la società convenuta e le organizzazioni sindacali confermavano l'esubero di nove dipendenti addetti al punto di vendita ad insegna [redacted] di Trieste, individuando quali criteri di scelta in sostituzione a quelli previsti dall'articolo cinque legge 223/1991: dipendenti disponibili a rinunciare all'opposizione al licenziamento ovvero ("anche disgiuntamente") i dipendenti inseriti al libro unico punto vendita in chiusura (DOC. k ric.). Faceva poi seguito la comunicazione del rapporto per riduzione del personale, con indicazione del criterio di scelta adottato: "chiusura del pdv [redacted] di Trieste presso il quale il dipendente è inserito a libro unico ".....

Inoltre, come deduce il ricorrente, nel verbale di incontro congiunto con le organizzazioni sindacali emerge che l'odierna convenuta era titolare di altri negozi nella stessa città (cfr. il punto 4)....

Occorre inoltre considerare che la parte convenuta non ha mai dato alcuna spiegazione in merito alla effettiva impossibilità di reintegrare il ricorrente presso punti di vendita non affetti da "persistenti andamenti negativi". Nessuna deduzione è stata svolta dalla parte convenuta e dalla documentazione prodotta in giudizio (visura camerale sub doc. n.9) risultano numerosi sedi secondarie in unità locali in ordine alle quali non risulta

fm

essere stata compiuta alcuna specifica attività di valutazione circa la possibile reintegra del ricorrente".

Il giudice, inoltre, dà atto che analoga sorte del [redacted] è spettata ad altri n. 5 lavoratori anch'essi destinatari di licenziamento annullato con la sentenza del Tribunale di Roma n. 8938/2016.

Detta ricostruzione dei fatti non è negata nella sentenza ora impugnata, che si limita a ribadire taluni di essi, senza negarne gli altri.

Anche [redacted] nel fornire la propria versione si limita a riferire:

-che il [redacted] e gli altri cinque lavoratori vennero in un primo tempo reintegrati solo nella retribuzione presso il punto di vendita di via Cola di Rienzo poiché questi non era nella disponibilità della società mentre solo in un secondo momento, a decorrere dal 23 novembre 2016, vennero trasferiti alla filiale di Trieste;

-che detta Filiale in quel momento rappresentava una sede ove, proprio in considerazione del basso numero di lavoratori ivi assegnato, era possibile ricollocare i sei lavoratori reintegrati.

La prima precisazione risponde al vero, per come risulta dai documenti prodotti dalla società.

Per il resto la ricostruzione del giudice nella fase sommaria, che peraltro non nega la mancata disponibilità del punto di vendita di via Cola di Rienzo in capo al [redacted] al momento della emanazione della sentenza del 18.10.2016, deve dirsi corretta, trovando supporto pure nei documenti prodotti, già richiamati.

Emerge altresì che negli allegati alla comunicazione di apertura del licenziamento collettivo è indicato un numero di dipendenti del [redacted] pari a 787 unità a tempo pieno ed 813 unità a tempo parziale (doc. sub i ricorso).

4) Tanto stabilito va esaminato con priorità il reclamo incidentale, da considerarsi fondato.

Ed invero i fatti come sopra ricostruiti rivelano che il licenziamento in argomento, se considerato unitamente al collegato trasferimento al punto di vendita [redacted] di Trieste, è stato intimato in frode alla legge, essendosi concretato, come correttamente osserva il giudice della fase sommaria, in un mezzo per eludere l'applicazione delle disposizioni imperative in materia di limitazione alle facoltà datoriali di recesso del rapporto di lavoro e risultando altresì connotato dall'intento di sottrarsi alla reintegrazione disposta con la sentenza n. 8938 del 2016.

Come afferma Cass. 26/01/2010 n. 1523 la peculiarità del contratto in frode alla legge, di cui all'art. 1344 c.c., consiste nel fatto che gli stipulanti raggiungono, attraverso gli accordi contrattuali, il medesimo risultato vietato

dalla legge, con la conseguenza che, nonostante il mezzo impiegato sia lecito, è illecito il risultato che attraverso l'abuso del mezzo e la distorsione della sua funzione ordinaria si vuole in concreto realizzare.

La figura in esame può ravvisarsi anche negli atti unilaterali ed in tal caso la divergenza fra la causa tipica dell'atto (o degli atti collegati) ed il risultato illecito conseguito è opera esclusiva delle determinazioni dell'autore.

Nella specie la ordinanza resa nella fase sommaria condivisibilmente osserva che:

"in buona sostanza, a soli cinque giorni dalla formale reintegra del ricorrente, con la comunicazione de qua l'odierna convenuta ammetteva di aver trasferito ricorrente presso un punto di vendita caratterizzato da un persistente andamento negativo, protratto negli anni.

L'intento di utilizzare il punto di vendita de qua quale sorta di "bad bank" risulta anche dal fatto che presso lo stesso punto vendita venivano trasferiti tutti e sei i lavoratori reintegrati in servizio per effetto della pronuncia del Tribunale di Roma...

Il ricorrente è stato reintegrato in un punto di vendita in ordine al quale, già al momento della reintegra, l'odierna convenuta aveva piena consapevolezza del persistente risultato economico negativo, protratto "da alcuni anni".....

La reintegra del ricorrente presso quel particolare punto di vendita, e non presso altri punti vendita in Trieste o nel territorio italiano, appare pertanto determinata dalla finalità esclusiva di assegnarlo, insieme agli altri reintegrati, ad un punto di vendita condannato alla chiusura. Così come poi si è puntualmente verificato".

Viceversa non corretto è l'assunto della sentenza impugnata in cui è riferito: *"deve peraltro escludersi che l'assegnazione del ricorrente alla sede di Trieste sia stata disposta dal [redacted] in frode alla legge, al fine di evitare l'esecuzione dell'ordine giudiziale di cui alla sentenza n. 8938/2016. Al riguardo alla parte ricorrente, sulla quale aveva l'onere probatorio, nulla ha provato. Peraltro l'asserita presenza di altre sedi secondarie ed unità locali, ove eventualmente il Sig. [redacted] avrebbe potuto essere assegnato in alternativa al punto di vendita di Trieste, evidenzerebbe esclusivamente l'esigenza di esigenze tecnico organizzative dell'assegnazione del ricorrente a Trieste, non anche il motivo illecito sotteso al suo trasferimento (essendo pacifico che alla data di pubblicazione della sentenza n. 8939 il supermercato di via Cola di Rienzo non era più nella disponibilità di [redacted] Spa).*

Difatti la prova della frode si evince con nettezza dal succedersi oggettivo di fatti, così come sopra ricostruiti e commentati, tanto più che parte datoriale non ha indicato per quale ragione, pur avendo all'epoca diversi punti di

vendita sia a Trieste sia nel resto d'Italia e gestendo il numero dei dipendenti innanzi indicati, abbia trasferito il 23.11.2016 i sei lavoratori reintegrati da Roma proprio ad un punto di vendita a Trieste destinato pochi giorni dopo ad essere soppresso perché *“unità produttiva nel comune di Trieste strutturalmente esuberante rispetto alle esigenze della società”* (così la comunicazione di apertura del licenziamento) ed in perdita da anni.

Anzi ad essere precisi il ██████████ ha riferito *“che detta Filiale in quel momento rappresentava una sede ove, proprio in considerazione del basso numero di lavoratori ivi assegnato, era possibile ricollocare i sei lavoratori reintegrati”* ma è del tutto evidente che si tratta di spiegazione illogica perché tale ricollocazione nei fatti non è mai avvenuta e non poteva avvenire perché, a detta delle stesse affermazioni della società nella comunicazione di apertura del licenziamento collettivo, si trattava di sede strutturalmente esuberante in perdita da anni.

E il motivo illecito del trasferimento si evince non già dal fatto che il ██████████ non sia stato mantenuto presso la filiale di via di Cola di Rienzo in Roma ma, come già evidenziato, da quello che sia stato trasferito, insieme agli altri “reintegrati”, proprio ad un punto di vendita a Trieste destinato cinque giorni dopo il trasferimento ad essere qualificato in esubero così come tutti i lavoratori ivi addetti.

Peraltro il passo in esame della sentenza impugnata si pone in contraddizione con quello precedente secondo cui il ██████████ non poteva essere destinatario dei criteri di scelta adottati nell'ambito del procedimento di licenziamento collettivo *“in quanto assegnato al punto di vendita di Trieste in un momento in cui detto esubero era già stato evidenziato dalla resistente”*.

Ciò posto, in accoglimento del reclamo incidentale, il licenziamento deve essere dichiarato nullo e, ferma restando la tutela reintegratoria già disposta (in ordine alla quale nessuna richiesta di modifica è stata richiesta), quella risarcitoria, in conseguenza dell'applicazione dei primi due commi dell'art. 18, deve estendersi al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione, senza la limitazione delle 12 mensilità.

5) Procedendo ad esaminare il reclamo principale, il primo motivo non merita accoglimento.

Si deduce, in sostanza, l'improponibilità delle tutele chieste dal ██████████ perché incompatibili con le domande chieste da quest'ultimo negli altri due giudizi promossi e pendenti contro dedotti cessionari di azienda.

In realtà la questione non è nuova fra le parti, essendo stata introdotta dal ██████████ anche nel giudizio di impugnativa del pregresso licenziamento del 2014 e disattesa con sentenza del Tribunale di Roma n. 8938 del 2016

8

confermata con sentenza di questa Corte di Appello del 9.11.2017 in atti, le cui motivazioni devono intendersi qui richiamate e condivise.

In particolare, anche a prescindere d'altro, emerge che:

-il primo giudizio promosso dal [redacted] si è concluso con sentenza n. 5113/2016 di rigetto della domanda diretta al ripristino del rapporto di lavoro nei confronti del cessionario di azienda in quanto *"dopo l'introduzione del presente giudizio, e precisamente alla fine di settembre del 2015 l'originaria cedente [redacted] Soa e l'originaria cessionaria [redacted] Spa hanno infatti risolto il contratto di affidamento di gestione di reparto, con conseguente retrocessione del ramo e del relativo personale in capo a [redacted] Spa"*

-il secondo giudizio, nel quale ha partecipato anche l'odierna società reclamante, è stato definito in primo grado con la sentenza n. 7446 del 2.9.2017 di rigetto del ricorso in quanto andava escluso: a) che *"il contratto di affidamento in gestione di reparto"* concluso fra [redacted] c [redacted] il 22.9.2015 ... *"sia qualificabile come cessione di azienda o di un suo ramo ex art. 2112 cc"*; b) l'applicabilità alla fattispecie dell'ultimo comma dell'art. 111 cpc in quanto invece che *"il successore a titolo particolare della società [redacted] srl deve essere correttamente identificato nel [redacted] spa a seguito di retrocessione del ramo di azienda richiamato."*

Insomma risulta che al momento del licenziamento il [redacted] fosse esclusivamente dipendente a tutti gli effetti del [redacted], che difatti si è reso autore di tale atto.

Correttamente, pertanto, la eccezione non è stata accolta dai primi giudici.

6) Il secondo motivo di reclamo principale è superato dall'accoglimento del reclamo incidentale. Difatti, una volta stabilito che il licenziamento de quo è, in collegamento con il trasferimento al punto di vendita [redacted] di Trieste, in frode alla legge, resta superfluo esaminare se il datore, nella individuazione dei lavoratori in esubero, abbia o meno rispettato i criteri di scelta poiché anche in caso di risposta positiva rimarrebbe lo sviamento causale dei negozi collegati per conseguire un risultato vietato da una norma imperativa.

Poiché tuttavia il reclamante nell'ambito del motivo in esame si duole anche del mancato accoglimento della eccezione di decadenza dell'impugnativa del negozio di trasferimento, il che a suo dire incentrerebbe il presente giudizio sull'esame della legittimità del solo licenziamento, pure tale questione va esaminata.

Orbene, la prospettazione del datore reclamante non può essere condivisa.

Indubbio è che con il ricorso introduttivo del presente giudizio il lavoratore ha fatto valere l'illegittimità del licenziamento anche perché collegato con il preesistente trasferimento, e ciò è unicamente quello che ora rileva, a

fu

prescindere dalla presenza o meno e della tempestività della domanda giudiziale di illegittimità pure di quest'ultimo atto.

Difatti in via generale una volta che è stato impugnato in via principale un licenziamento ed è stata dedotta la frode alla legge per via del collegamento con un preesistente trasferimento, il giudizio ha inevitabilmente per oggetto entrambi i negozi anche nella ipotesi in cui quest'ultimo non sia stato impugnato in via diretta oppure sia stato impugnato in via diretta tardivamente rispetto ai noti termini decadenziali. Ciò perché l'esame del trasferimento deve in ogni caso avvenire quantomeno in via incidentale quale mezzo al fine della pronuncia sul licenziamento impugnato in via principale. Diversamente opinando si priverebbe il lavoratore della tutela avverso gli atti datoriali la cui illegittimità si rivela solo per via della connessione con altri atti pregressi ancorché non impugnati. D'altro canto anche il negozio pregresso potrebbe rivelarsi in frode alla legge solo se collegato con un negozio successivo connesso per cui in tale evenienza la mancata impugnazione tempestiva del primo troverebbe ovvia giustificazione nella non conoscenza all'epoca del futuro sopravvenire del secondo.

Nel caso di mancata o tardiva impugnazione in via principale dell'atto pregresso, la conseguenza non è pertanto la privazione della tutela della frode alla legge contro l'atto successivo collegato ma bensì, semmai, solo il venir meno della facoltà della parte lesa di chiedere in via diretta la dichiarazione di illegittimità del primo.

Nella specie il negozio di trasferimento è stato impugnato in via principale con il ricorso di primo grado ma i provvedimenti dei giudici di prime cure non hanno accolto tale domanda. In particolare la sentenza impugnata ha ritenuto in motivazione che *"al riguardo deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'impugnativa del trasferimento con il rito Fornero , avendo il ricorrente impugnato unicamente il licenziamento del 28.12.2016 rispetto al quale il profilo della illegittimità del trasferimento si pone quale mero accertamento incidentale"* ed ha dichiarato illegittimo il licenziamento solo perché intimato in violazione dei criteri di scelta previsti dalla l. 223 del 1991. Ne segue che, quando nel dispositivo è stata pronunciata la reintegra del ~~██████~~ *"nel posto di lavoro precedentemente occupato o in mansioni equivalenti"*, deve intendersi che tal posto è il punto di vendita ~~██████~~ di Trieste.

Peraltro il reclamo incidentale non si duole del mancato accoglimento della domanda di illegittimità del trasferimento proposta in via principale né chiede modifiche della disposta statuizione reintegratoria.

7) Neppure il terzo motivo è fondato.

Giova ricordare che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emanato dal giudice, nel sanzionare un licenziamento illegittimo, esige che il lavoratore sia - in ogni caso - ricollocato nel posto di lavoro da ultimo occupato, salva la facoltà per il datore di lavoro di disporre, con successivo provvedimento, il trasferimento ad altra sede, nel concorso delle condizioni previste dall'art. 2103 CC.

Per conseguenza vi è da ritenere che la chiusura dello stabilimento aziendale cui era addetto il lavoratore licenziato non esclude, in linea di principio, la possibilità per l'impresa di reintegrarlo nel posto di lavoro, eventualmente trasferendolo ad altre unità produttive (vedi Cass. 14/02/2011 n. 3597 citata anche dal giudice della fase sommaria).

E se nel tempo intercorrente fra il licenziamento e la reintegra interviene un trasferimento di azienda dello stabilimento aziendale di assegnazione del lavoratore, ciò non preclude la reintegra in quanto tale provvedimento fa stato ai sensi dell'art. 111 quarto comma cp nei confronti del cessionario e ricade su quest'ultimo l'onere di ricollocare il dipendente.

Ciò posto, non meritano accoglimento le deduzioni del reclamante volte ad affermare che il [REDACTED] non poteva essere reintegrato, come domandato, presso il punto di vendita di via Cola di Rienzo, poiché nella disponibilità della [REDACTED], né presso altri punti di vendita, essendo state cedute a terzi dall'1.1.2017 la proprietà/gestione di tutti i punti di vendita.

Per di più emerge, come si è già visto al precedente punto n.6, che in realtà la reintegra disposta dalla sentenza impugnata è da intendere riferita al posto di lavoro di via [REDACTED] in Trieste, a nulla rilevando in contrario (vedi sopra) che ne sia intervenuta la chiusura.

Tale capo della pronuncia non si pone peraltro in contrasto con l'art. 112 cpc. Vero è che nel ricorso introduttivo è stata chiesta la reintegra presso il punto di vendita di via Cola di Rienzo in Roma ma va ritenuto che non si tratta di richiesta che vincola il giudice a non disporre la ricollocazione in altre sedi, in quanto l'unità di reintegra è da individuarsi ex lege nell'ultima sede di assegnazione (poiché il venir meno del licenziamento dichiarato illegittimo comporta necessariamente il ripristino della situazione antecedente tale atto, dovendosi considerare mai interrotto il rapporto) ed una eventuale opzione del lavoratore per una sede diversa non comporta la rinuncia alla reintegra.

8) In definitiva, pertanto, il reclamo principale va rigettato, mentre in accoglimento del reclamo incidentale la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata nel senso richiesto.

Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza del reclamante principale e sono da liquidare come da dispositivo, tenendo conto dei parametri previsti dal Dm 55 del 2014.

Non va modificata la regolamentazione delle spese operata nella sentenza impugnata, che ha già provveduto a favorire, senza compensazione alcuna, l'odierno reclamato.

Il reclamante principale deve altresì essere condannato al pagamento del cd doppio contributo.

P. Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:

-rigetta il reclamo principale;

-in accoglimento del reclamo incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto anche con riferimento alla pronuncia reintegratoria, dichiara la nullità del licenziamento intimato il 28.12.2016 e condanna [redacted] Spa al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione;

condanna [redacted] al pagamento delle spese di lite del presente grado da liquidare in euro 4.500 per compensi oltre 15% per rimborso spese generali ed iva e cpa come per legge;

-dà atto che sussistono in capo al [redacted] le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo.

Così deciso il 10.10.2018.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

G. Over Bole



CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione Lavoro e Previdenza

UFFICIO DI CANCELLERIA

Roma, il 18.10.2018

IL CANCELLIERE
Cristina Pizzi